

SOP / FELICI  
MAGGI



Prot. n. 121396  
del 17/05/2021  
cc 01.19.07/12

## PROTOCOLLO DI INTESA

per attività di analisi, monitoraggio e restauro del ciclo pittorico della Cappella Brancacci nella Basilica di Santa Maria del Carmine, Firenze.

Tra

- La Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, rappresentata dal Soprintendente pro-tempore, dott. Andrea Pessina, di seguito indicata "Soprintendenza";
- L'Opificio delle Pietre Dure, con sede a Firenze, via degli Alfani 78, rappresentato dal Soprintendente pro-tempore dott. Marco Ciatti, di seguito indicato come "OPD";
- Il Comune di Firenze, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria 50122, rappresentato dall'arch. Giorgio Caselli, in qualità di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, di seguito indicato come "Comune";

Tutte congiuntamente denominate anche le "Parti",

VISTI



- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e in particolare l'articolo 15, ai sensi del quale "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", e in particolare gli articoli 5 e 6;
- il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e in particolare:
  - l'art. 33, che individua l'Opificio delle Pietre Dure tra gli uffici del MIBACT dotati di autonomia speciale;
  - l'art. 41, che recita "le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale".

PREMESSO

CHE la Soprintendenza assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale ai sensi dell'art. 41 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e promuove la sottoscrizione di accordi e di iniziative funzionali alla promozione e al sostegno di ricerche, studi e altre attività conoscitive aventi a oggetto il patrimonio culturale del territorio e la sua diffusione, ai sensi degli artt. 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.);

CHE l'OPD Ufficio è un istituto dotato di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'Art. 33 DPCM 2 dicembre 2019, n.169 e possiede autonomia scientifica, finanziaria,

40



organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

**CHE** tra le funzioni statutarie del Comune è posta in rilievo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, compreso quello monumentale e artistico;

**CHE** il Comune, tramite il proprio Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio dispone di proprio personale con competenze specifiche nel campo della valorizzazione, del recupero e della salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e architettonico e si fa carico di tutti gli oneri relativi ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro conservativo del patrimonio di proprietà civica, secondo quanto concordato con i competenti organi periferici del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo e previa acquisizione dei relativi nulla osta;

**CHE** la Basilica di Santa Maria del Carmine è di proprietà del Fondo Edifici Culto del Ministero degli Interni ed è stata a suo tempo concessa in uso al Comune ai sensi dell'art. 33 della legge n. 3036 /1866 e di quanto disposto dagli artt. 9, 10, 11 dell'atto del 20 aprile 1968 cd. Rogito Guerri con l'obbligo del Municipio di Firenze "...di provvedere a tutte sue spese alla manutenzione ordinaria ed alle riparazioni straordinarie delle Chiese e di tutte le parti monumentali degli anzidetti edifici ...";

## CONSIDERATO

**CHE** nel mese di novembre 2020 sono stati riscontrati alcuni fenomeni di deterioramento del ciclo pittorico della Cappella Brancacci che destano preoccupazione e che necessitano di essere stabilizzati attraverso un intervento di restauro.

**CHE** appare pertanto necessario attivare quanto prima una serie di attività di analisi e monitoraggio al fine di individuare le cause del degrado del bene e definire i migliori e più appropriati interventi di restauro da condurre tempestivamente ai fini della sua tutela e conservazione;

**CHE** al fine di condurre le attività sopra ricordate è interesse comune delle Parti attivare un'azione sinergica allo scopo di condividere competenze, risorse umane e strumentali nonché reperire le risorse finanziarie necessarie agli interventi;

tutto ciò premesso e considerato,

### Articolo 1 – Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

### Articolo 2 – Oggetto e obiettivi del Protocollo

Il presente Protocollo definisce i principi generali che, sulla base della reciprocità e dell'interesse comune delle Parti, regolano la collaborazione che verrà posta in essere per la realizzazione dell'intervento di analisi, monitoraggio e restauro del ciclo pittorico della Cappella Brancacci a Firenze.

### Articolo 3 – Durata del Protocollo

La durata complessiva del presente Protocollo è stabilita in 3 (tre) anni e, qualora necessario al conseguimento degli obiettivi, potrà essere rinnovata su richiesta scritta di una delle Parti, se approvata da tutti i firmatari.

#### **Articolo 4 – Forme della collaborazione**

Al fine di dare attuazione al presente protocollo e conseguire gli obiettivi prefissati, le Parti concordano di istituire:

- a) una Cabina di Regia, costituita dai firmatari del presente protocollo e avente il compito di individuare le azioni da intraprendere e di coordinare i diversi interventi da porre in essere, nonché le attività del Comitato Scientifico e del Gruppo Tecnico;
- b) un Comitato Scientifico, composto da rappresentanti delle Parti Firmatarie e del mondo scientifico e accademico, con il compito di assicurare la necessaria consulenza tecnica e scientifica;
- c) un Gruppo Tecnico, costituito da 3 rappresentanti per ognuno degli enti firmatari, avente il compito di supportare la Cabina di Regia e dare attuazione al presente accordo.

#### **Articolo 5 – Attuazione degli interventi**

Al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, vista l'esigenza di intervenire tempestivamente e garantire la massima efficienza ed economicità alle azioni che saranno poste in essere, fermo restando la totale collaborazione reciproca, le Parti concordano che:

- a) la Soprintendenza provvederà a dare attuazione agli interventi di analisi e monitoraggio, sulla base di un Progetto di analisi e monitoraggio che dovrà essere preventivamente condiviso ed approvato dalle Parti e dal Comitato Scientifico;
- b) l'OPD provvederà, sulla base delle risultanze degli interventi di analisi e monitoraggio di cui al punto a), a dare attuazione al Progetto di restauro che dovrà essere preventivamente condiviso ed approvato dalle Parti e dal Comitato Scientifico;
- c) il Comune, in quanto consegnatario del bene, provvederà a fornire assistenza e collaborazione alla Soprintendenza e all'OPD, al fine di facilitare l'attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, e ad occuparsi della comunicazione e valorizzazione delle attività poste in essere con il presente protocollo, secondo modalità che saranno concordate con le Parti.

#### **Articolo 6 – Reperimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie**

Al fine di dare attuazione agli interventi sopra elencati, i firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie, sia ricorrendo all'utilizzo di personale, attrezzature e fondi propri qualora disponibili, sia - ciascuno per la parte di propria competenza di cui all'art. 5 - attraverso il coinvolgimento di altri partner, nonché la partecipazione a bandi e progetti.

Per lo scopo di cui sopra, le Parti potranno attivare collaborazioni con partner pubblici e privati, dandone comunicazione agli altri firmatari.

#### **Art. 7 – Proprietà intellettuale, disseminazione dei risultati e obblighi di riservatezza**

La proprietà dei risultati rimane congiunta.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente protocollo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da una delle Parti solo previo assenso scritto delle altre Parti.

La documentazione prodotta a seguito delle attività di cui al presente protocollo sarà oggetto di studio e pubblicazione secondo modalità che saranno individuate congiuntamente dalle Parti.

Le Parti sono tenute al rispetto degli obblighi di riservatezza e di citazione reciproca ed estendono al proprio personale l'obbligo di osservanza degli impegni sottoscritti con il presente protocollo.

Le iniziative di presentazione e valorizzazione delle attività compiute in collaborazione fra le Parti dovranno essere concordate tra i tre Enti, oltre che con eventuali sponsors e partner minori.

### Articolo 8 – Sicurezza

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ciascuna delle Parti s'impegna ad assicurare la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e dei propri collaboratori impegnati nelle attività di competenza oggetto del presente Protocollo.


Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti e i collaboratori di entrambe le Parti dovranno sempre attenersi alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

### Art. 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.


Per la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato  
dott. Andrea Pessina



Per L'Opificio delle Pietre Dure  
dott. Marco Ciatti



Per il Comune di Firenze  
arch. Giorgio Caselli



Firenze, li 14 maggio 2021